

Spett. **Dott.ssa Assunta DE LUCA**  
**Responsabile U.O. V.I.A.**  
**della Provincia di Treviso**  
Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso

*(Responsabile Procedimento V.I.A.  
del proponente ditta Mosole spa -  
Cava Borgo Busco - Spresiano TV)*

**Oggetto: Osservazioni sulle controdeduzioni della ditta Mosole spa relative al progetto  
“Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi”**

Alla luce delle controdeduzioni della Ditta proponente si evidenzia il permanere dei **seguenti profili di criticità**:

- \* Non risulta che nel progetto sia stato tenuto in considerazione l'**effetto cumulativo** dell'impatto di varie attività nello stesso territorio. Circa l'analisi dello **stato di fatto di tipo “cumulativo”** dell'impatto odorigeno, così come di quella dell'impatto acustico, dell'impatto ambientale delle emissioni in atmosfera, dell'impatto sanitario e del Piano di emergenza, si fa notare che **sul confine nord dell'abitato di Spresiano insiste un'altra grossa attività di tipo industriale** che non è stata tenuta in considerazione.
- \* È stata ignorata la richiesta (condizione “**sine qua non**”) espressa dalla Amministrazione di Spresiano nella seduta del Consiglio Comunale n°10 del 12.03.2019, di attrezzare l'impianto di **piezometri con sonda multi parametrica** per l'analisi del livello, della temperatura e della conducibilità dell'acqua, nonché di divulgare via web i dati relativi al monitoraggio idrogeologico. (**Osservazione elaborata dal Prof. Campeol**).
- \* Il sito della cava Borgo Busco, definito dal PAT “un deposito ghiaioso mediamente permeabile per porosità”, giace a soli 7-8 m. sopra una falda acquifera che alimenta l'acquedotto di ben quattro comuni. Gli eventuali malfunzionamenti dell'impianto potrebbero produrre un significativo **interessamento della falda**. Il progetto non offre adeguate garanzie rispetto a questo **rischio di inquinamento**.  
Inoltre, con riferimento al **rischio sismico**, considerato che l'area interessata è classificata a “rischio sismico 2” per la presenza di ben tre faglie attive, va rilevato che tale scenario di rischio non è stato minimamente vagliato.
- \* Lo studio prodotto dalla Ditta Mosole “**Valutazione previsionale di impatto odorigeno**” con riferimento allo **stato di fatto**, sarebbe dovuto essere realizzato attraverso l'utilizzo di un'adeguata strumentazione atta a rilevare in loco:
  - a) i valori “reali” della quantità e della qualità dei componenti volatili emessi in atmosfera dalle varie fonti di emissione, in tutte le fasi del ciclo produttivo di lavorazione (dall'avvio allo spegnimento), sia a livello del terreno che a livello dell'uscita dal camino;
  - b) i valori “reali” presso i ricettori più vicini e sensibili all'attività di lavorazione (abitazioni) e i ricettori più lontani (abitazioni), secondo un raggio di analisi che tenga conto nello specifico della notevole vicinanza dell'attività a tutto il centro di Spresiano.**L'analisi svolta non pare invece aver in alcun modo valutato lo stato di fatto “reale” dell'impianto di produzione già esistente, oltre a non aver valutato la previsione dell'apporto aggiuntivo dell'ampliamento di lavorazione del fresato richiesto (nuovi cicli di lavorazione, macchinari, trasporti, ecc.).**  
Inoltre, essendo gli odori molesti **agenti di inquinamento atmosferico**, dagli enti preposti dovrà essere adottato da subito il “**principio di precauzione**”, in modo da limitare le molestie olfattive sempre più presenti a Spresiano.  
Si richiama, quale esempio sul punto, la Delibera n°13/4554 del 9.1.2017 della Giunta Regionale Piemonte: “**L'inquinamento odorigeno** derivante dalla immissione in atmosfera di sostanze inquinanti in generale non direttamente nocive alla salute, ma caratterizzate da odore intenso o sgradevole, costituisce una causa importante di danni sia a livello ambientale, in quanto **responsabile di un abbassamento della godibilità**, che a livello sanitario con la **possibile insorgenza di malesseri psicofisici**”.  
Configurandosi tale attività industriale di produzione e lavorazione del bitume e del fresato come “**insalubre di prima classe**”, ed essendo collocata in una zona molto vicina al centro abitato, nonché lungo una delle possibili direttrici di futuro sviluppo urbano, va rilevato che essa non rispetta né la destinazione d'uso urbanistica vigente, né i criteri minimi di salvaguardia sanitaria (v. Testo

unico delle leggi sanitarie - D.R. 27 Luglio 1934 n°1265 al capo III, art. 216, circa i criteri per la localizzazione di determinate tipologie di impianti, in modo da limitare, a livelli accettabili, eventuali molestie alla popolazione).

In sede giurisdizionale va considerato che, secondo i Giudici della Suprema Corte, la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. configura un reato di pericolo, anche in caso di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione, in quanto non esistendo una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, conseguentemente il criterio della "**stretta tollerabilità**" quale parametro di legalità dell'emissione, attesta una protezione al bene giuridico protetto, ovvero la salubrità dell'ambiente e la salute umana, che **supera il criterio della "normale tollerabilità"** previsto dall'art. 844 c.c. La Corte di Cassazione, sez. III penale, nella sentenza n° 20748/13 del 14 maggio 2013, così si esprime: "**il giudizio sull'esistenza e sulla tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi**, specie a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvono nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistono nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti".

La ditta proponente non ha fornito sufficienti garanzie rispetto alla maggiore esposizione alle emissioni dei fumi, con un aggravio della qualità dell'aria e dell'ambiente, che implica **una diminuzione della capacità di rigenerazione necessaria alle risorse naturali della zona**.

Va infatti considerato anche l'aggravio dovuto alla movimentazione dei mezzi di trasporto della ditta, legato all'ampliato numero delle giornate lavorative.

**Nello studio si parla di soglie di accettabilità, sminuendo la percezione del disturbo olfattivo denunciato da numerosi residenti** che frequentemente lamentano fastidi agli occhi e alla gola e sono costretti a tener chiuse le finestre delle loro case.

La presentata valutazione previsionale dell'impatto odorigeno risulta, inoltre, poco convincente, **vista la dichiarata impossibilità "di eseguire analisi in odorimetria dinamica, stante la potenziale pericolosità di miscela dei composti nei fumi caldi in emissione dell'impianto"**. Da considerare che il significativo aumento di giornate lavorative (da **40 a 270 giorni / anno**) moltiplicherebbe, per quasi sette volte, l'attuale esposizione e disagio dei residenti.

**Si esprimono forti perplessità sull'attendibilità dei rilevamenti fatti sull'impatto odorigeno (fascia oraria 08.00-12.00)**, che non riguardano l'intero periodo di attività giornaliera dell'impianto. **Infatti, i dati elaborati dalla Ditta sulla viabilità dei mezzi, evidenziano che le prime movimentazioni del materiale bituminoso avvengono nella fascia oraria 6.00-7.00, spesso coincidente con il momento di percezione dell'odore di catrame e simili, dichiarato dalla gente.**

Inoltre, molti rilievi riportati sono riferiti a differenti intervalli di tempo (si parla dell'intero anno 2018 per l'analisi dei venti, di maggio 2018 - aprile 2019 per la valutazione dell'operatività dell'impianto, del 24.5.2019 per l'analisi delle sorgenti emmissive e dell'1.4.2019-15.04.2019 per la viabilità dei mezzi). Tali dati, non corrispondenti al medesimo periodo, rendono difficile un'oggettiva valutazione dell'impatto odorigeno.

In relazione a eventuali incidenti o incendi che potrebbero causare la produzione di esalazioni tossiche, **non risulta programmato alcun Piano di emergenza e di evacuazione dei residenti delle abitazioni limitrofe, nonché di allerta e sicurezza dell'intera popolazione.**

Da ultimo non è stato considerato l'impatto di una situazione così degradata anche sul valore del patrimonio immobiliare delle zone interessate.

- \* In riferimento al piano di monitoraggio delle emissioni odorigene ed acustiche, alle analisi idrogeologiche e chimiche sull'acqua di dilavamento, non sono state fornite chiare indicazioni sugli esecutori della raccolta dei dati semestrali e sulle garanzie di accesso alle informazioni da parte dei cittadini.
- \* Per quanto concerne la bonifica dei camion, non risulta sufficiente il lavaggio solo delle ruote, bensì è necessario il preciso rispetto delle procedure stabilite dal Regolamento dell'Associazione Trasportatori.

Si sottolinea, infine, che tra le molte perplessità sollevate dalle controdeduzioni presentate dalla Ditta proponente, sono state evidenziate solo quelle più significative per le ricadute sulla popolazione.

## OSSERVAZIONI SPECIFICHE SULLE CONTRODEDUZIONI

### \* **Controdeduzione Arg. 2.1 – Istanza cod. 1.7**

Secondo la LR 3/2000 art. 21, gli impianti di recupero dei rifiuti inerti sono localizzati preferibilmente all'interno di aree destinate ad attività di cava. Ma non tutte le cave sono uguali, né, quindi idonee.

Il sito della cava Borgo Busco, definito dal PAT “un deposito ghiaioso mediamente permeabile per porosità”, giace a circa 8m. sopra una falda acquifera che alimenta l'acquedotto di quattro comuni. Dei possibili malfunzionamenti dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi potrebbero produrre un significativo interessamento della falda.

Va notato, inoltre, che nel PAT l'area del Comune di Spresiano viene classificata a “rischio sismico 2” per la presenza di ben tre faglie attive, e tale rischio non viene considerato in relazione al possibile inquinamento dell'acqua della falda.

### \* **Controdeduzione Arg. 2.2 – Istanza cod. 3.2**

Si prende atto che in base alla normativa nazionale (art. 208 D.Lgs 3 aprile 2006 n°152) e regionale (art. 23 LR 21 gennaio 2003 n° 3) vengono assoggettate alle procedure previste per i **nuovi impianti** le varianti che, “secondo l'autorità competente, **a causa del potenziamento richiesto producano effetti negativi e significativi sull'ambiente**”.

Questo passaggio è un'implicita ammissione della pericolosità dell'ampliamento richiesto con variante sostanziale dello stesso “**Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi**”.

### \* **Controdeduzione Arg. 2.3 – Istanza cod. 12.1**

Nel definire le distanze minime dell'impianto da edifici destinati ad abitazione, viene fatto riferimento all'Elaborato D del DCR n° 30 del 29.04.2015, per cui l'impianto viene definito di “**selezione e recupero**”, con una distanza di sicurezza di 100 m., mentre viene pure fatto riferimento alla LR 3/2000 art. 32, che prevede una distanza di sicurezza di 150 m., in quanto definito “**discarica**”. Tra l'impianto ed il primo edificio destinato ad abitazione la distanza è di 137 m., nell'indagine odorigena, invece, la distanza della stessa abitazione dall'impianto è dichiarata in 200 m.

Tali distanze dichiarate sono nettamente discordanti.

### \* **Controdeduzione Arg. 2.4 – Istanza cod. 1.5 -1.6**

vedi **Controdeduzione Arg.2.1**

### \* **Controdeduzione Arg. 3.1 – Istanza cod. 21**

L'area da monitorare per la salvaguardia dell'acqua non dovrebbe essere solo quella relativa all'impianto, ma molto più vasta.

### \* **Controdeduzione Arg. 4.1 - Istanza cod. 12.3 – 21**

Lo studio prodotto dalla Ditta Mosole “**Valutazione previsionale di impatto odorigeno**” risponde alla “richiesta di integrazioni” avanzata dall'Amministrazione Provinciale di Treviso con propria nota prot. n° 2019/0025102 del 18/04/2019.

La formulazione di un'“analisi previsionale”, **in fase di presentazione di progetto di ampliamento**, pare un approccio corretto; ma questa deve analizzare le integrazioni previste, in fase di progetto di ampliamento di un'attività di produzione di conglomerati bituminosi, e sommarle ad un'analisi attenta e approfondita dello **stato di fatto**, dal punto di vista delle emissioni in atmosfera e dell'impatto odorigeno provocato.

Lo studio dello **stato di fatto** va realizzato, a nostro parere, attraverso l'utilizzo in loco di un'adeguata strumentazione (la migliore in commercio), che rilevi:

a) i valori “reali” della quantità e della qualità dei componenti volatili emessi in atmosfera dalle varie fonti di emissione, in tutte le fasi del ciclo produttivo di lavorazione (dall'avvio allo spegnimento), sia a livello del terreno che a livello dell'uscita dal camino.

b) i valori “reali” presso:

\* i ricettori più vicini e sensibili all'attività di lavorazione (abitazioni)

\* i ricettori più lontani (abitazioni), secondo un raggio di analisi che tenga conto nello specifico della notevole vicinanza dell'attività a tutto il centro di Spresiano.

L'analisi svolta non pare abbia in alcun modo valutato lo stato di fatto “reale” di un impianto di produzione già esistente, oltre a

non aver valutato in modo previsionale l'apporto aggiuntivo dell'ampliamento di lavorazione del fresato, in oggetto di richiesta (nuovi cicli di lavorazione, macchinari, trasporti, ecc., connessi).

Si fa notare, che la situazione odorigena dello stato di fatto presenta già ora caratteri di "allerta", in quanto sono già state fatte molte segnalazioni da parte di cittadini riguardo la netta percezione di odori sgradevoli nell'aria, associabili a odore di catrame e simili, in particolare durante le prime ore del mattino; segnalazioni anche di sintomi di malessere, fatte da privati e gruppi di cittadini.

Gli Uffici preposti dell'Amministrazione Comunale ed il Sindaco sono a conoscenza del problema sollevato.

Gli odori molesti, anche se non esplicitamente menzionati, possono essere annoverati, in base alla definizione contenuta nello stesso concetto di "inquinamento atmosferico" (D.P.R. 203/88 "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203" e decreti di attuazione, art. 2, punto 1) come agenti di inquinamento atmosferico.

Dagli enti preposti andrà quindi adottato da subito il "**principio di precauzione**", in quanto, pur se la normativa nazionale non preveda norme specifiche e valori limite in materia di emissioni di odori, nella disciplina relativa alla qualità dell'aria, all'inquinamento atmosferico ed ai rifiuti, e nelle leggi sanitarie, si possono individuare alcuni criteri atti a disciplinare le attività come quella in oggetto di analisi, in modo da limitare le molestie olfattive sempre più presenti a Spresiano.

Tra le normative di riferimento adottate da varie Regioni italiane, si riporta, ad esempio, la Delibera n°13/4554 del 9 gennaio 2017 della Giunta Regionale Piemonte: "**L'inquinamento odorigeno** derivante dall'immissione in atmosfera di sostanze inquinanti in generale non direttamente nocive alla salute, ma caratterizzate da odore intenso o sgradevole, costituisce una causa importante di danni sia a livello ambientale, in quanto **responsabile di un abbassamento della godibilità**, che a livello sanitario con la **possibile insorgenza di malesseri psicofisici**".

Si fa notare che l'attività considerata si configura come "**insalubre di prima classe**", per cui già la normativa in questo caso prevede, con prescrizioni di tipo preventivo (le uniche in grado di intervenire sui fenomeni di molestia olfattiva), che debba essere collocata lontano dalla città e isolata nella campagna.

La campagna in cui è stata collocata l'attività in esame è, invece, in una zona "a confine", molto vicina al centro abitato, e lungo una delle possibili direttrici di futuro sviluppo urbano.

La localizzazione dell'attività di produzione di conglomerato bituminoso e utilizzo di fresato, in conclusione, pare da un lato rispettare la Normativa Regionale riguardo la localizzazione all'interno di una cava per estrazione di ghiaia, dall'altro non tiene conto che quest'ultima è a ridosso della città; e quindi l'attività industriale di produzione e lavorazione del bitume e del fresato non rispetta né la destinazione d'uso urbanistica vigente, né alcun criterio di carattere sanitario (v. Testo unico delle leggi sanitarie - D.R. 27 Luglio 1934 n°1265 al capo III, art. 216, circa i criteri per la localizzazione di determinate tipologie di impianti, in modo da limitare, a livelli accettabili, eventuali molestie alla popolazione).

In sede giurisdizionale va considerato che, secondo i Giudici della Suprema Corte, la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. configura un reato di pericolo, anche in caso di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione, in quanto non esistendo una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, conseguentemente il criterio della "**stretta tollerabilità**" quale parametro di legalità dell'emissione, attesta una protezione al bene giuridico protetto, ovvero la salubrità dell'ambiente e la salute umana, che **supera il criterio della "normale tollerabilità"** previsto dall'art. 844 c.c. La Corte di Cassazione, sez. III penale, nella sentenza n° 20748/13 del 14 maggio 2013, così si esprime: "il giudizio sull'esistenza e sulla tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvono nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistono nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti".

Lo studio prodotto dalla Ditta parla di soglie di accettabilità, svalutando la percezione del disturbo olfattivo denunciato da numerosi residenti che, nel corso del tempo, hanno ripetutamente lamentato fastidi agli occhi ed alla gola.

Da considerare che il significativo aumento di giornate lavorative (da **40 a 270 giorni / anno**) moltiplicherebbe, per quasi sette volte, l'attuale esposizione e disagio dei residenti.

La valutazione previsionale dell'impatto odorigeno presentata risulta, inoltre, poco convincente, vista la **dichiarata impossibilità "di eseguire analisi in odorimetria dinamica, stante la potenziale pericolosità di miscela dei composti nei fumi caldi in emissione dell'impianto"**.

Come enunciato nell'**Allegato V del D.Lgs 16 giugno 2017 n°104 – Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art.19**, i "rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione" devono esser previsti, evitati e/o mitigati dal proponente

del progetto.

Inattesi incidenti e incendi all'impianto potrebbero causare un'abnorme produzione di esalazioni tossiche, con interessamento dell'area abitata e conseguenze sulla salute dei cittadini di Spresiano. Non risulta programmato, a tal proposito, alcun Piano di emergenza e di evacuazione dei residenti delle abitazioni limitrofe, nonché di allerta e sicurezza dell'intera popolazione.

In riferimento alla metodologia applicata nell'indagine, i dati elaborati dalla ditta Mosole relativi all'attuale viabilità dei mezzi, evidenziano che le prime movimentazioni di materiale bituminoso avvengono normalmente nella **fascia oraria 06.00- 07.00** (fascia oraria spesso coincidente col tempo di percezione dell'odore di catrame e simili, dichiarato dalla gente).

Ciò significa che l'impianto è già funzionante prima dell'orario di inizio raccolta campionamenti per l'analisi di emissioni, ossia nella **fascia oraria 08.00-12.00**.

Ci si chiede, pertanto, quale possa essere la validità di tali rilevamenti, considerato che non riguardano l'intero tempo di attività dell'impianto (dalla sua accensione al suo spegnimento giornaliero).

Inoltre, molti rilievi riportati sono riferiti a differenti intervalli di tempo (si parla dell'intero anno 2018 per l'analisi dei venti, di maggio 2018 - aprile 2019 per la valutazione dell'operatività dell'impianto, del 24.05.2019 per l'analisi delle sorgenti emmissive, e dell' 01.04.2019 - 15.04.2019 per la viabilità dei mezzi); pertanto, tali dati, non corrispondenti al medesimo periodo, rendono difficile un'oggettiva valutazione dell'impatto odorigeno.

Circa l'analisi dello **stato di fatto di tipo "Cumulativo"** dell'impatto odorigeno, così come di quella dell'impatto acustico, dell'impatto ambientale delle emissioni in atmosfera, dell'impatto sanitario e del Piano di emergenza, si fa notare che **sul confine nord dell'abitato di Spresiano insiste un'altra grossa attività di tipo industriale, oltre quella in oggetto**, che non è stata tenuta in considerazione.

Infine, il quadro complessivo denunciato esige di considerare **quale sarebbe l'impatto di una situazione così degradata anche sul valore del patrimonio immobiliare delle zone interessate**.

\* **Controdeduzione Arg. 4.2 – Istanza cod. 12.11 - 12.12 – 21**

Si ribadiscono le lamentele sul rumore, da parte di cittadini residenti nelle zone limitrofe all'impianto, sia per quanto riguarda le lavorazioni all'interno dell'impianto, sia per il traffico dei mezzi di trasporto.

\* **Controdeduzione Arg. 4.4 – Istanza cod. 12.2 – 21**

Con l'approvazione del progetto in esame, anche ammesso che la movimentazione dei mezzi e la produzione del lavorato rimangano invariate giornalmente, il traffico attuale dei mezzi, di **40 giorni/anno**, si estenderebbe a **270 giorni/anno**.

Ci sarebbe, di conseguenza, un'esposizione maggiore alle emissioni dei fumi, con un aggravio della qualità dell'aria e dell'ambiente, **diminuendo la capacità di rigenerazione necessaria alle risorse naturali della zona**.

\* **Controdeduzione Arg. 5.1 – Istanza cod. 12.16**

In riferimento al piano di monitoraggio delle emissioni odorigene ed acustiche, alle analisi idrogeologiche e chimiche sull'acqua di dilavamento, non sono state fornite chiare indicazioni sugli esecutori della raccolta dei dati semestrali e sulle garanzie di accesso alle informazioni da parte dei cittadini.

\* **Controdeduzione Arg. 7.4 – Istanza cod. 12.15 – 21**

Per quanto concerne la bonifica dei camion, non risulta sufficiente il lavaggio solo delle ruote, bensì è necessario il preciso rispetto delle procedure stabilite dal Regolamento della Associazione Trasportatori.

\* **Controdeduzione Arg. 7.5 – Istanza cod. 12.9**

Il Decreto Ministeriale 69/2018 non prevede limiti alla capacità produttiva

## Riferimenti legislativi

\* D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale. “La valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita”.

\* D.Lgs 16 giugno 2017, n°104 - Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015 n°114.

Sono previste:

**Valutazione di impatto ambientale (VIA):** l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente.

Impatti ambientali, effetti significativi, diretti e indiretti sui seguenti fattori:

-popolazione e salute umana;

-biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;

-territorio, suolo, acqua, aria e clima;

-beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

-interazione fra i fattori sopra elencati.

**Valutazione di impatto sanitario (VIS):** è predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto Superiore di Sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l’esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione;

**Valutazione di incidenza:** è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi progetto che possa avere incidenze significative su sito o su un’area geografica proposta, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

**Vulnerabilità del progetto:** negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dal rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti al progetto medesimo.

\* L’Allegato V del D.Lgs 12 giugno 2017 n°104 - Criteri per la **verifica di assoggettabilità** di cui all’art.19)

Caratteristiche dei progetti:

a) dimensioni e concezione dell’insieme del progetto

b) cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati

c) utilizzazione di risorse naturali (suolo, territorio, acqua e biodiversità)

d) produzione di rifiuti


e) inquinamento e disturbi ambientali

f) rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento del clima, in base alle conoscenze scientifiche.

\* Combinato disposto dell’art. 674 c.p., dell’art. 844 c.c., dell’art. 177 ss D.Lgs 152/2006.

per il  
**COMITATO SALUTE AMBIENTE SPRESIANO**

Alessandro Lorenzi



Pag. 6 di 6